

Pubblicato il 28/10/2019

N. 07397/2019REG.PROV.COLL.

N. 00279/2019 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 279 del 2019, proposto da [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [REDACTED], 30;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna, in persona del Ministro e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 19 ottobre 2018, n. 882, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna e della società [REDACTED] s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Francesco [REDACTED], Antonio Ausiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Risulta dagli atti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, Sede Coordinata di Cagliari (di seguito "*il Provveditorato Interregionale*" o "*la stazione appaltante*") ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("*Codice dei contratti pubblici*"), per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di nove fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri (Caserma Cascino – Piazza San Bartolomeo), per un importo complessivo pari ad euro 6.683.092,00 (di cui euro 97.834,22 per la progettazione esecutiva).

1.1. Per quanto rileva, l'art. 13, lett. b) del bando prevedeva quale requisito per i progettisti indicati dalle concorrenti "*l'aver espletato nell'ultimo decennio, a decorrere dalla data del presente bando, servizi di progettazione analoghi alle seguenti Classi di categorie di opere da progettare, individuate in base alla vigente tariffa professionale D.M. 143/2013...OG2...I/e...I/b, E.22, importi € 4.567.563,79 (iva esclusa)*".

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Sardegna la società [REDACTED] s.r.l. (di seguito "[REDACTED]"), la quale aveva partecipato alla gara in avvalimento con l'ausiliaria Paolo Beltrami s.p.a. ed indicato, per la redazione del progetto esecutivo, il costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163 del 2006, con mandataria la società di ingegneria [REDACTED] & Partners s.r.l., ha impugnato il provvedimento (di cui alla nota Prot. n. 29103 del 12 luglio 2018) con il quale le era stata comunicata la sua esclusione per la carenza del requisito tecnico prescritto dall'art. 13 del bando, per non aver i progettisti designati dall'impresa comprovato, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, "*le dichiarazioni rese sui servizi di progettazione eseguiti nell'ultimo decennio in base agli artt. 252 e segg del d.P.R. n. 207 de 2010*" e, in particolare, il possesso dei requisiti di cui all'art. 263, comma 1 lett. d) e comma 2 dello stesso decreto, limitatamente a quelli attinenti ai servizi di progettazione riconducibili alla categoria di lavori E22 prevalenti.

In particolare, l'esclusione era disposta per la ritenuta inidoneità del servizio di progettazione indicato dai progettisti designati (ovvero quello relativo ai lavori da eseguirsi presso il Palazzo Citterio a Milano, banditi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Lombardia, per il quale lo studio [REDACTED] & Partners era partecipante, in R.T.I. con l'impresa Carlo Agnese ed altri, e progettista) ad essere valutato quale requisito a comprova per l'appalto in oggetto, in quanto lo stesso raggruppamento temporaneo, seppure ammesso alla valutazione della commissione, non era risultato aggiudicatario della gara in questione.

2.1. La ricorrente impugnava, altresì, il provvedimento (nota Prot. n. 29249 13.07.2018) con il quale si era proceduto, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163 del 2006, all'escussione della cauzione provvisoria e tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi ai provvedimenti gravati, chiedendo la condanna dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dei danni ingiusti conseguenti, nella forma della reintegrazione in forma specifica e con riserva di agire (con ricorso per motivi aggiunti o con autonomo giudizio) per il risarcimento dei danni per equivalente monetario.

2.2. Il ricorso era affidato ad un unico motivo di diritto con cui si censurava “*violazione e falsa applicazione artt. 168 e 263 d.P.R. n. 207 del 2010, violazione e falsa applicazione artt. 11, 12, 48, 53, 90 e segg. d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione dei principi di concorsualità*”.

2.3. Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 60 Cod. proc.amm., nella resistenza delle Amministrazioni intimare, il Tribunale amministrativo, assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dalla controinteressata Operazione s.r.l., ha respinto le doglianze articolate, ritenendo legittimi ed esenti dai vizi dedotti i provvedimenti gravati, di esclusione della ricorrente dalla gara in oggetto e conseguente escussione della cauzione provvisoria.

3. Avverso la sentenza [REDACTED], ha proposto appello, deducendone l’erroneità per non aver riconosciuto la fondatezza dei vizi denunciati con il ricorso di prime cure, sotto i profili della violazione e falsa applicazione degli artt. 168 e 263 d.P.R. n. 207 del 2010, violazione e falsa applicazione artt. 11, 12, 48, 53, 90 e segg. d.lgs. n. 163/2006, dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto e violazione dei principi di concorsualità.

3.1. Ha resistito all’appello il Provveditorato Interregionale, chiedendone il rigetto per la sua infondatezza.

3.2. Si è costituita nel presente giudizio anche Operazione s.r.l., la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità e irricevibilità del gravame per la sua tardività ex art. 120, comma 6 *bis*, Cod. proc. amm. e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo (per omessa impugnazione dell’avviso pubblico nella parte in cui aveva prescritto il contestato requisito di capacità tecnica inerente ai progettisti, stante il suo carattere escludente e la sua portata immediatamente lesiva) già formulate in primo grado; nel merito, ha poi argomentato l’infondatezza dell’appello, insistendo per la sua reiezione.

3.3. Respinta la domanda cautelare incidentalmente formulata dall’appellante, per carenza del requisito del *periculum in mora*, all’udienza pubblica del 27 giugno 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

4. L’odierno giudizio di appello verte su un’unica questione di diritto: se, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 263 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici*”), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, sia sufficiente che il progetto presentato per la partecipazione ad una gara sia stato soltanto ammesso alla selezione (secondo la prospettazione di parte appellante), ovvero (come sostengono invece le appellate) che il progetto sia stato anche positivamente valutato, con conseguente aggiudicazione disposta a favore del proponente.

4.1. In particolare, nella fattispecie qui al vaglio la mandataria del raggruppamento temporaneo indicato per la progettazione esecutiva dall’appellante [REDACTED] (la quale, a seguito dell’esclusione delle altre due concorrenti che la precedevano in graduatoria, era stata individuata quale potenziale aggiudicataria dell’appalto in oggetto dalla stazione appaltante) aveva partecipato (in qualità di mandante di un raggruppamento di professionisti e progettista) alla gara indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Regionale Lombardia per il servizio di progettazione relativo ai lavori da eseguirsi per il restauro, conservazione e rifunzionalizzazione del complesso di Palazzo Citterio a Milano, classificandosi undicesima su tredici concorrenti.

4.2. L'appellante torna, dunque, a dolersi dell'illegittimità dell'esclusione disposta nei suoi confronti, sostanzialmente riproponendo le censure articolate nel giudizio di primo grado e ribadendo il possesso del requisito di cui all'art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, sulla base dell'argomentazione secondo la quale l'“*approvazione*” dei servizi di progettazione, prevista dalla *lex specialis*, non sarebbe riferita al soggetto aggiudicatario, ma semplicemente al concorrente ammesso alla gara: nel caso di specie, i servizi di progettazione indicati a comprova dei requisiti tecnici dichiarati si riferivano ad un progetto definitivo e necessario per concorrere alla procedura, utilmente valutato dalla Commissione di quella gara, la cui prova dell'avvenuta esecuzione, resa per la presentazione dell'offerta della committente costituenda A.T.I., era stata fornita con l'allegazione della copia del contratto e della fattura relativa alla prestazione medesima.

4.3. A conforto dell'assunto l'appellante ha richiamato i principi affermati da un orientamento giurisprudenziale (di cui alla decisione di Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 692), sull'interpretazione della norma in oggetto secondo cui anche per i servizi di progettazione svolti in favore di committenti privati l'esecuzione dei lavori non avrebbe rilevanza ai fini della qualificazione in procedure di affidamento di contratti pubblici.

4.4. A tale riguardo si è, infatti, affermato nel precedente richiamato che *“la possibilità che la prova dell'avvenuta esecuzione dei servizi in questione possa essere raggiunta anche attraverso una semplice “copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima” e nulla più di ciò, impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi “non rileva...la mancata realizzazione dei lavori...relativi”, dal momento che dell'esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione”*, in quanto anche nell'ipotesi in questione dovrebbe ritenersi *“del tutto logico che la valutazione circa l'effettiva e corretta esecuzione dell'incarico progettuale competa al medesimo committente che lo ha remunerato (a prescindere dall'impiego che questi farà del progetto stesso)”*; sì che, una volta comprovato il servizio reso tramite il relativo contratto e le conferenti fatture, tale prestazione sarebbe *“per ciò stesso, riconoscibile quale indice di capacità tecnica in forza della regola detta dalla seconda parte dell'art. 263, comma 2 (il cui incipit è appunto in questi termini “Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati”)”*.

4.5. Per tali ragioni, avrebbe errato la sentenza di primo grado a non riconoscere l'aspetto qualificante delle prestazioni rese dal professionista a favore del committente privato, benché comprovate dalla formalizzazione dell'incarico affidato e dall'intervenuta remunerazione, dando invece rilievo dirimente alla riferibilità di dette prestazioni a lavori ineseguiti.

4.6. Sotto altro concorrente profilo, il requisito di esperienza progettuale illegittimamente contestato dalla stazione appaltante sussisterebbe, nel caso di specie, anche rispetto al requisito individuato dalla norma in esame con riguardo ai servizi di progettazione svolti nell'ambito di un procedimento realizzativo di un'opera pubblica: sempre secondo l'appellante, la stazione appaltante assume la funzione di committente solo all'esito dell'aggiudicazione, sicché la nozione di “*approvazione*”, cui la norma si riferisce, riveste il significato atecnico di accettazione sostanziale e non può perciò essere relegata a quelle sole ipotesi che contemplanò un'approvazione intervenuta a conclusione dei procedimenti tipizzati di validazione dei progetti resi dai professionisti proclamati aggiudicatari all'esito di procedure di evidenza pubblica; ciò in conformità alla lettera e alla *ratio* della norma in esame che introduce criteri di individuazione dei requisiti di partecipazione alle gare che valgono a qualificare i concorrenti in relazione alla competenza maturata per gli specifici servizi messi a gara.

4.7. Diversamente opinando si perverrebbe alla irragionevole conclusione di tralasciare attività progettuali espresse in offerte che abbiano ricevuto il più elevato apprezzamento sul merito tecnico,

pur non risultando aggiudicatarie all'esito dell'attribuzione dei punteggi finali (in ragione dello sconto proposto o in applicazione di altri parametri quantitativi).

4.8. Non sussisterebbe, dunque, nessun impedimento alla possibilità di riconoscere l'esperienza curriculare maturata dai progettisti anche per i progetti che comunque siano stati positivamente valutati dall'organo di gara e accettati dall'amministrazione mediante l'approvazione della graduatoria.

4.9. Alla luce del differente orientamento cui si è conformato il giudice di prime cure, l'appellante ha, infine, chiesto il deferimento all'Adunanza Plenaria della questione in considerazione dell'asserito contrasto giurisprudenziale intervenuto nell'applicazione della norma in questione.

5. Può prescindersi dall'esame delle eccezioni di rito sollevate dall'appellata Operazioni s.r.l. in quanto l'appello, nel merito, è infondato.

5.1. Vanno disattese, infatti, le censure formulate avverso le statuizioni di rigetto della sentenza appellata la quale ha fatto coerente e corretta applicazione dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (in particolare nei precedenti della Sezione, puntualmente richiamati in sentenza, n. 2567 del 22 maggio 2015, n. 4629 del 4 novembre 2016 e n. 2896 del 16 maggio 2018), che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità.

5.2. A questo specifico riguardo, si deve anzitutto precisare che, a differenza di quanto avviene in ambito privato, l'attività progettuale delle stazioni appaltanti pubbliche è (*rectius*: era) oggetto di un'analitica disciplina normativa nel previgente regime dei contratti pubblici, sia nel codice di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (capo IV – rubricato «*Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*» - della parte II, relativa ai contratti d'appalto nei settori ordinari), sia nel relativo regolamento di attuazione approvato con il d.P.R. n. 207 del 2010 (l'intero titolo II – «*progettazione e verifica del progetto*» della parte II, relativa ai contratti nei settori ordinari).

In particolare, ai fini della soluzione controversa nel presente giudizio rileva l'attività di verifica e validazione dei progetti che la stazione appaltante deve compiere prima dell'approvazione e del successivo affidamento dei contratti. Secondo la definizione contenuta nell'art. 45, comma 1, del regolamento la verifica «è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati». Inoltre, ai sensi del successivo art. 52 le verifiche condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, sono svolte con riferimento ai seguenti aspetti: «a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità». All'esito di queste verifiche, il responsabile unico del procedimento era tenuto ad emettere la validazione, la quale secondo l'art. 55 «è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche» e costituisce il presupposto necessario per avviare «la fase dell'affidamento dei lavori» (art. 59, comma 2).

5.3. All'esito di questa ricognizione della normativa del tempo, risulta evidente che «il fondamento giustificativo dell'irrilevanza dell'ultimazione dei lavori, sancita dall'art. 263, comma 2, per il solo caso di servizi di progettazione svolti per committenti pubblici, è riconducibile all'attività di verifica e validazione dei progetti che questi ultimi sono tenuti a svolgere, il cui superamento, e la conseguente approvazione dei progetti ai fini dell'affidamento dei lavori, fornisce adeguate garanzie di capacità tecnico-professionale dei progettisti in successive gare per l'esecuzione di servizi analoghi». (Cons. di Stato, V, 4 novembre 2016, n. 4629).

5.4. L'art. 263, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2010 testualmente dispone che: *“I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”*.

5.5. Orbene, come risulta all'esito di un'interpretazione letterale e teleologica, la norma in esame contiene due diversi precetti: il primo riguardante i servizi di progettazione che, inseriti nell'ambito di una procedura amministrativa, siano stati formalmente *“approvati”* dal committente pubblico (che si è determinato nel senso di aggiudicare la gara al soggetto cui questi servizi si riferiscano) e per i quali non rileva, dunque, che, successivamente all'approvazione, i lavori relativi alla progettazione non siano stati realizzati; il secondo, relativo ai servizi di progettazione svolti per committenti privati, i quali, invece, possono anch'essi valere (*“sono valutabili anche”*) per la qualificazione nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo a condizione che i lavori relativi siano stati eseguiti e ultimati e che di ciò il concorrente fornisca adeguata prova mediante la documentazione e nei modi specificati dalla norma (sulla valutabilità, ai fini della partecipazione alla gara, dei servizi di progettazione autodichiarati e indicati nell'ambito dell'offerta dell'aggiudicataria, resi a favore di committenti privati e sulla necessità che essi siano riferiti ad opere e lavori effettivamente eseguiti vedi anche, in senso conforme, Cons. di Stato, V, 27 agosto 2018, 5057).

5.6. In primo luogo, depone nel senso della correttezza di una siffatta esegesi la formulazione letterale della disposizione regolamentare, che solo per i servizi di progettazione eseguiti nei confronti dei committenti pubblici esclude la rilevanza della *“mancata realizzazione dei lavori”* oggetto della progettazione: per questi ultimi, la norma in esame richiede che i servizi in questione- indicati attraverso il rinvio al precedente art. 252 (rubricata *«Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»*) – *“sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente”*.

In definitiva, la fattispecie dell'art. 263, comma 2, si compone del periodo finale relativo ai servizi di progettazione svolti per committenti privati, ma quest'ultimo riguarda un precetto autonomo e distinto da quello precedente, relativo ai servizi di progettazione per committenti pubblici, per i quali si afferma espressamente che è consentito prescindere dalla realizzazione dei lavori ad essi relativi, con una disposizione che non è però analogamente riprodotta per i servizi espletati su incarico di committenti privati.

5.7. Sotto il profilo teleologico, va invece evidenziato che questa diversità di trattamento rinviene la sua giustificazione nella diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di progettazione, ed in particolare trae fondamento dalla circostanza che la pubblica amministrazione *“offre garanzie di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto”*, laddove le medesime garanzie in caso di servizi di progettazione svolti per committenti privati possono essere ricavate solo se le attività progettuali affidate da questi *“abbiano ricevuto concreto svolgimento mediante l'esecuzione dei lavori”* (cfr. Cons. St., V, 22 maggio 2015, n. 2567).

L'assenza di siffatti obblighi di verifica preventiva in capo ai privati viene, infatti, recuperato dall'art. 263, comma 2, ai fini della qualificazione dei progettisti, in base all'unica alternativa possibile, consistente nell'ultimazione dei lavori: solo questa circostanza consente infatti di avere (in via retrospettiva) adeguate garanzie circa l'affidabilità, adeguatezza e coerenza dei servizi di progettazione svolti.

5.8. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio qui rileva come le argomentazioni dell'appellante non sovvertono le ragionevoli conclusioni della sentenza appellata, incentrate su un'interpretazione anche teleologica della norma e sulla *ratio* della disciplina in esame: come si è evidenziato, mentre nel caso di committenti pubblici l'attività di verifica e validazione dei progetti fornisce, in caso di superamento, adeguate garanzie di capacità tecnico- professionale, nel caso di committenti privati l'assenza di verifiche preventive può essere compensata, ai fini delle garanzie di affidabilità professionale, solo con l'ultimazione dei lavori.

Invero, anche se nel caso di specie i servizi di progettazione dichiarati sono stati resi nell'ambito e ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, non può disconoscersi che fosse comunque necessaria, ai fini del loro utilizzo curriculare e qualificante, almeno l'aggiudicazione (*id est*: l'approvazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice del progetto esecutivo ai fini dell'affidamento dei lavori): come bene ritenuto dalla sentenza impugnata, è, quindi, corretta l'interpretazione della norma operata dalla stazione appaltante che ha condotto all'esclusione dell'appellante dalla procedura per cui è causa.

5.9. L'appellante vorrebbe invece equiparare, ai fini della valutazione quale titolo professionale qualificante per la partecipazione alla gare pubbliche di appalti integrati, la mera valutazione di un progetto esecutivo da parte della Commissione ai fini dell'ammissione alla gara o, comunque, la sua valutazione sul merito tecnico con attribuzione di un punteggio finale a quella, ontologicamente diversa e rilevante ai fini dell'integrazione del prescritto requisito tecnico di partecipazione, dell'approvazione dei progetti esecutivi riferiti all'affidatario dei lavori: e però è evidente che la tesi è destituita di fondamento, perché può essere speso quale requisito professionale in successive procedure solamente il progetto che sia stato esaminato e preferito agli altri dalla commissione aggiudicatrice.

Ed infatti, l'unico progetto "approvato" dalla stazione appaltante (e, dunque, per il quale può dirsi vi sia stata verifica e validazione) non può che riferirsi a quello presentato dall'aggiudicatario e affidatario dei relativi lavori, e non a quelli proposti dai meri partecipanti alla gara.

Non è, dunque, sufficiente la prova dell'utile espletamento delle prestazioni progettuali in assenza di aggiudicazione da parte della stazione appaltante mentre, nel caso di committenti privati, le relative opere, per valere ai fini di qualificazione nelle successive procedure di gara, devono essere effettivamente eseguite (come, del resto, implicitamente riconosce anche lo stesso appellante laddove si diffonde sui modi in cui ne può essere fornita dimostrazione).

6. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

7. Tuttavia, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi, in considerazione della parziale novità e complessità delle questioni trattate, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone compensarsi le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

L'ESTENSORE  
Angela Rotondano

IL PRESIDENTE  
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO